

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4019

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BECHIS**

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di installazione di dispositivi di allarme atti a prevenire l'abbandono accidentale di bambini a bordo di veicoli, e disposizioni per prevenire i rischi dell'amnesia dissociativa

Presentata il 3 agosto 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati diffusi dal Ministero della salute negli Stati Uniti muoiono ogni anno in media 36 bambini a causa dell'ipertermia per essere stati lasciati in auto, per un totale di 468 morti negli ultimi 12 anni.

Quando fa molto caldo i neonati e i bambini piccoli (per la loro ridotta superficie corporea) sono più esposti degli adulti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea (ipertermia) e a disidratazione, con possibili conseguenze dannose sul sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico, che possono causare anche la morte.

La temperatura corporea di un bambino sale da 3 a 5 volte più velocemente rispetto a quella di un adulto, per la presenza di una minore quantità di acqua nelle riserve corporee.

Quando fa molto caldo, la temperatura all'interno di un'automobile può salire da 10° a 15° C ogni 15 minuti! E, anche aprendo i finestrini, non si riduce in modo significativo l'innalzamento della temperatura nell'abitacolo.

L'ipertermia può verificarsi in soli 20 minuti e la morte può avvenire entro circa 2 ore.

L'ipertermia può verificarsi anche nelle giornate fresche, con temperature intorno ai 22° C. Infatti, l'abitacolo della macchina può surriscaldarsi (specialmente se l'auto è parcheggiata al sole) fino a superare i 40° C, anche se i valori di temperatura esterna non sono particolarmente elevati.

La maggior parte delle vittime di ipertermia ha un'età compresa tra 0 e 4 anni.

A volte i genitori lasciano intenzionalmente un figlio piccolo solo in macchina,

spesso addormentato nel seggiolino di sicurezza (posizionato sul sedile posteriore), per svolgere le loro commissioni, senza rendersi conto dei gravi rischi a cui viene esposto. Più frequentemente, però, gli incidenti avvengono quando un genitore indaffarato non ricorda di avere il bambino in macchina con sé mentre, ad esempio, si reca a lavoro o torna a casa. Secondo i dati diffusi dal Ministero della salute il 54 per cento dei genitori delle piccole vittime di ipertermia lascia intenzionalmente il bambino in auto, per svolgere qualche commissione, sottovalutando il rischio legato a tale comportamento, mentre il restante 46 per cento dimentica il bambino in automobile recandosi al lavoro o tornando a casa.

Negli episodi più tragici è successo che il genitore non ha nemmeno avuto la percezione di aver dimenticato il proprio bambino in macchina, fino a quando, a fine giornata, ha scoperto il corpicino senza vita nell'auto. Questi incidenti possono accadere anche a genitori amorevoli e di qualsiasi ceto sociale. In questi casi gli esperti parlano di amnesia dissociativa.

L'amnesia dissociativa è l'incapacità di ricordare importanti informazioni personali, solitamente legate a un trauma o che generano *stress* nella persona, ed è quella che spesso colpisce i genitori delle piccole vittime in questione.

Secondo gli esperti in qualche modo soffriamo tutti di amnesia dissociativa, infatti è un modo semplice per riposare il cervello quando questo è stanco. Si impara

a « dissociarci » fin da piccoli quando ad esempio a scuola, mentre l'insegnante spiega, ci si distrae seguendo pensieri liberi. Questo accade perché il cervello non può rimanere in un uno stato di attenzione e concentrazione per più di trenta-quaranta minuti consecutivi. Ma la vita moderna ci richiede un livello di attenzione e concentrazione che non sempre l'individuo è in grado di avere ed è così che avviene la dissociazione dal qui e ora, dal presente, dal compito che si sta svolgendo anche solo per pochi minuti e succede di dimenticare o di non prestare attenzione a quello che si sta facendo, come dimenticare il proprio figlio addormentato in automobile.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede una modifica del codice della strada introducendo l'obbligatorietà di un dispositivo di allarme che segnali la presenza del bambino nel seggiolino del veicolo e ne prevenga, quindi, l'abbandono; con l'articolo 2 si introduce l'obbligo di formazione dei genitori sui rischi da abbandono di minori in automobile e dai rischi derivanti dall'amnesia dissociativa; con l'articolo 3 si introduce l'obbligo di informazione della cittadinanza sui rischi causati dall'abbandono di minori in automobile, nonché da quelli causati dall'amnesia dissociativa, e l'obbligo di utilizzare a scopo divulgativo tutti i mezzi di comunicazione, compresi video e *internet*; con gli ultimi due articoli si specifica l'invarianza finanziaria e la data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Obbligo di adozione di un dispositivo di allarme che segnali la presenza del bambino nel seggiolino del veicolo e ne prevenga l'abbandono accidentale).

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « al loro peso » sono inserite le seguenti: « e dotato di un dispositivo di allarme atto a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini a bordo dei veicoli ».

ART. 2.

(Obbligo di formazione dei genitori sui rischi da abbandono di minori in automobile e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono istituiti corsi di formazione affidati a medici psicologi, pediatri e di base, destinati ai genitori di minori sino all'età di 6 anni, miranti a:

a) far conoscere i pericoli e i rischi corsi dai minori a bordo di autoveicoli;

b) far conoscere i pericoli e i rischi dell'amnesia dissociativa.

2. I docenti, le modalità di svolgimento, la frequenza e i contenuti dei corsi, resi disponibili anche *on line*, sono definiti con il decreto di cui al comma 1.

ART. 3.

(Obblighi di informazione alla cittadinanza).

1. I Ministeri della salute, dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, ciascuno per le proprie competenze, si attivano per assegnare il personale necessario ad attuare il contenuto della presente legge.

2. Ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2, i Ministeri della salute, dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo pari a cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, anche avvalendosi della documentazione e dei risultati emersi dallo svolgimento dei corsi stessi, rendono disponibili e divulgano all'utenza i contenuti e i risultati ottenuti, predisponendo e distribuendo anche ulteriore materiale informativo in tutto il territorio nazionale, ed in particolare:

a) nelle scuole secondarie di secondo grado, nelle Aziende sanitarie locali, negli uffici della Motorizzazione civile e nelle agenzie abilitate a svolgere l'attività di autoscuola e di centro di istruzione;

b) sulle reti nazionali e regionali della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, radiofonico e multimediale. A tale scopo esse realizzano e trasmettono un *format* audio e video a scopi educativi. I *format* divulgano le tematiche relative alla sicurezza degli utilizzatori di autoveicoli, in particolare di quella dei minori a bordo. I *format* espongono inoltre, con chiarezza e semplicità, i rischi e i pericoli derivanti dall'amnesia dissociativa, nonché i metodi per prevenirne i pericoli e quelli per contrastarla e curarla. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, radiofonico e multimediale deve trasmettere i *format* sulle proprie frequenze audio e video, in diverse fasce orarie, più volte all'anno, nonché renderli fruibili nel proprio sito *internet*.

ART. 4.

(Clausola d'invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

